

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 71/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di modificare l'art. 11 septies delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare l'art. 11 septies delle N.O.I.F secondo il testo di cui all'allegato A) del presente Comunicato Ufficiale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 OTTOBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 11 septies Commissione Medico-Scientifica Federale	Art. 11 septies Commissione Medico-Scientifica Federale
1. È istituita presso la F.I.G.C. la Commissione Medico-Scientifica Federale. 2. La Commissione è formata da almeno sette componenti nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, tra cui il Medico Federale con funzioni di Presidente ed un VicePresidente. 3. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. 4. La Commissione, secondo le direttive del Presidente Federale, ha il compito di: a) indirizzare e coordinare le attività delle differenti strutture operative della FIGC sui temi della tutela della salute; b) mantenere i rapporti e contatti operativi con gli organismi ufficiali governativi preposti alle materie medico - scientifiche; c) promuovere studi, elaborare e attuare progetti e programmi di formazione e di prevenzione, indirizzati alla tutela della salute, secondo le indicazioni della FIGC; d) svolgere ogni altra funzione necessaria a supportare sul piano medico-scientifico la FIGC nei rapporti con la FIFA, la UEFA e le altre Istituzioni; e) supportare le Leghe, le Divisioni ed i Settori della FIGC, nonché le componenti tecniche, riguardo le materie medico-scientifiche; f) rappresentare la FIGC nei consessi medico-scientifici nazionali e internazionali.	1. INVARIATO 2. La Commissione è formata da almeno sette componenti nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, tra cui il Medico Federale con funzioni di Coordinatore Presidente ed un VicePresidente. 3. INVARIATO 4. INVARIATO